



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1209**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. STEFANO FIORENTINO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTE la delibera Consob n. 7490 del 3 novembre 1993 e le delibere OCF nn. 256 e 383 del 26 novembre 2010 e 28 febbraio 2012 recanti, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Stefano Fiorentino, nato a Napoli (NA) il 24 marzo 1964;

VISTA la nota del 5 febbraio 2018 (prot. Consob n. 0029286 del 06/02/18) con cui Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Stefano Fiorentino nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 4 giugno 2018 (prot. Consob n. 0186513/19) con cui Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha trasmesso a Consob ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 3 luglio 2018 (prot. OCF n. 0023991/18) con cui Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015,



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

n. 208 - ha trasmesso a questo Organismo, la documentazione relativa al consulente Sig. Stefano Fiorentino per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTA la nota del 20 settembre 2018 (prot. OCF n. 0031635 del 21 settembre 2018) con cui Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota dell'8 febbraio 2019, notificata all'interessato in data 16 aprile 2019, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo dell'Organismo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Stefano Fiorentino la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per avere:

- acquisito la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
- comunicato alla clientela informazioni non rispondenti al vero;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Stefano Fiorentino non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 11 ottobre 2019, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Stefano Fiorentino e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Stefano Fiorentino le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 4 e 5, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), nn. 4 e 5, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari nei casi di acquisizione delle somme di pertinenza della clientela e di comunicazione ai clienti di informazioni non rispondenti al vero;
- sebbene le condotte accertate siano state poste in essere nei confronti di due soli clienti, l'ammontare delle somme di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione, la pluralità di



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

condotte illecite accertate, in taluni casi preordinate a occultare le condotte acquisitive, la reiterazione delle stesse, nonché le modalità con cui sono state poste in essere, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano compiute dal Sig. Stefano Fiorentino a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

che il Sig. Stefano Fiorentino, nato a Napoli (NA) il 24 marzo 1964, è radiato, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF, dall'Albo unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 5 novembre 2019

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti